

Periti & Perizie



ANNO XVI N.3 OTTOBRE 2007



3 Bentornati!!

4 Rapporti con l'esterno

6 Doveri professionali con appalti considerevoli

8 La gente non ne può più di aumenti?

9 La conciliazione... strumento del futuro

10 La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio

16 Il Piccio a Cremona

19 Mozart

23 Sondaggio sui seminari di aggiornamento

Vita di Collegio

**Convocazione del Consiglio Direttivo per il giorno 19 settembre 2007 alle ore 15.00
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Rappresentanti presso ENTI e Responsabili dei Servizi;
3. Nomina Rappresentante all'Assemblea Immobiliare del 16/10/07;
4. Votazioni per il rinnovo delle commissioni settoriali;
5. Convenzioni.

IMPORTANTE !!!

Il numero di telefono del Collegio è cambiato

Il nuovo numero è:

02-77331531

(che sostituisce i n° 02-76001882 / 02-76002282)

Resta invariato il nr. Fax 02-780165

PER COMUNICAZIONI: SEGRETERIA@COLLEGIOLOMBARDO.IT

SIAMO PRESENTI SU INTERNET DIGITANDO
WWW.COLLEGIOLOMBARDO.IT

Direttore Responsabile:

Massimo Nardi

(presidenza@collegiolombardo.it)

Vice Direttore Responsabile:

Gino Attilio Timo

(tecnotimo@tiscalinet.it)

Redattore Capo:

Marco Lorenzo Bessi

(mbessi@aliceposta.it)

Comitato di Redazione:

Altieri Cinzia

(info@altiericinzia.it)

Tosi Gianni

(studiotecnicotosig@tiscali.it)

Silbernagl Armin

(armin.silbernagl@tinit.it)

Antonio Timo

(tecnotimo@tiscali.it)

Studio grafico: Areaimagine snc (MI)

Stampa: Mecenate Litografica

Reg. Trib. Milano n. 579 del 7.8.1987

*Gli articoli firmati non impegnano la Rivista
ma solo gli Autori*



Bentornati!!

EMMEENNE

*La ripresa del lavoro,
al termine del
periodo feriale,
ha avuto un inizio
movimentato.*

A seguito della firma per la ns. adesione al Progetto Conciliamo, con il quale siamo divenuti Soci Promotori, i mesi di Settembre e Ottobre hanno anche visto il primo incontro con l'Associazione dei Periti Esperti di Bergamo, di cui troverete articolo all'interno della ns. rivista, l'incontro a Sorrento organizzato da PREAS e ANPAIRD, al quale ha partecipato il Consigliere Segretario Timo Gino Attilio, il dibattito serrato con la FAC (riguardante la certificazione SINCERT di quest'ultima e l'Attestato di Formazione Permanente rinnovato, anche ai fini europei, non ancora perfezionato) e con Assoprofessioni che, sotto il profilo sindacale, ci rappresenta al tavolo del Legislatore in materia di riforma delle libere professioni ed il primo convegno in Tribunale avente per materia

“I Magistrati e la Conciliazione” per il quale troverete il relativo articolo e la locandina (peraltro quest'ultima già apparsa sul ns. sito). Entro Ottobre dovrebbe essere firmato, inoltre, l'accordo con l'Agenzia regionale delle Entrate per valorizzare la figura dei ns. iscritti non inseriti in Albi od ordinamenti canonici e, terminata la modifica allo Statuto Nazionale, procedere nella individuazione dei soggetti validi ed interessati ad istituire (sarebbe meglio dire rappresentare il ns. Collegio) sedi regionali sul territorio della Repubblica ancora non coperto. È, anche questo, un appuntamento importantissimo in quanto, se dovesse essere approvata nei termini proposti la legge di riforma, solo le Associazioni con rappresentanza nazionale otterrebbero il riconoscimento che, tra

l'altro, dovrebbe comportare l'autorizzazione delle medesime a rilasciare gli attestati di certificazione validi per la Formazione Permanente i quali, attualmente, per tutti quegli Enti non rientranti negli Albi ed ordinamenti canonici funzionano secondo proprie direttive interne. Non solo. I professionisti, non albizzati, che svolgono attività assimilabili, ovvero che potrebbero rientrare nella sfera di Ordini e/o Collegi riconosciuti, si vedrebbero iscritti alla Cassa di Previdenza di riferimento il che potrebbe comportare un certo risparmio rispetto alle aliquote contributive praticate attualmente dall'INPS per i lavoratori autonomi “non cassaprevidenziati”. Ovviamente è gradito il contributo di tutti i colleghi perché stiamo, non solo parlando, ma agendo per il ns. comune futuro.

Errata Corrige: Su segnalazione del collega Grassi Ruggero, abbiamo verificato che, effettivamente, nell'editoriale pubblicato a pagina 3 del nr. 2 (maggio 2007) di Periti & Perizie il suo nome, tra i consiglieri uscenti, ai quali è stato rivolto il ringraziamento per la collaborazione prestata, **ERRONEAMENTE** non è stato inserito.

Parimenti, tra le "new entry" il nominativo dell'Avv. Ingino Lorenzo. Ad entrambi le scuse del Direttore e della Redazione del notiziario.

Rapporti con l'esterno

EMMEENNE

Il 1° ottobre si è svolta a Bergamo, presso la sede del locale Ordine degli Ingegneri, l'inaugurazione dei corsi sulle Procedure Giudiziarie svolti dall'APE – Associazione dei Periti e degli Esperti – Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario. Per il tramite del Consigliere Tosi, il Presidente dell'Associazione Ing. Corbia ha rivolto al Presidente Nardi l'invito a presenziare, intervenendo all'inizio dei lavori. Ben volentieri il ns. Presidente ha accettato il cordiale invito rivolgendogli questo indirizzo di saluto: "Signor Presidente, Signori Magistrati, gentili ospiti e corsisti, sono lieto di partecipare all'inaugurazione dell'attività didattica 2007 a seguito del cortese invito rivoltomi dall'Ing. Corbia a nome dell'Associazione dei Periti e degli Esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario. A nome del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti rivolgo il cordiale saluto del

Consiglio e mio personale plaudendo, nel contempo, all'iniziativa dei corsi di formazione ed aggiornamento che il Vs. Ente annualmente rinnova. Anche se, in apparenza, è scontato sottolineare l'utilità delle varie attività di aggiornamento, è opportuno mettere in evidenza l'indispensabilità delle medesime in rapporto al quotidiano tumultuoso evolversi delle professioni e delle specialità ad esse connesse. In particolar modo, oramai, vanno assumendo una veste sempre più importante ed indispensabile le figure dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, come del resto quelli di parte, degli Arbitri e, ultimamente, dei Conciliatori. Il Magistrato che, una antica definizione latina appella come "Perito dei Periti" ha sempre più la necessità di affiancare alla propria attività, giudicante od inquirente, tecnici esperti nelle varie materie capaci di supportarlo nelle discipline squisitamente non giuridiche sia nel

campo civile come in quello penale. Va da se, perciò, l'importanza del continuo e serio aggiornamento proprio per consentire ai Magistrati ed ai Giudici di pervenire ad una corretta risoluzione dei casi che il quotidiano vivere propone. D'altro canto l'arbitrato, come la conciliazione, sono le nuove strade che iniziano ad essere intraprese al fine di sollevare, in modo che tutti si augurano rilevante, le aule giudiziarie da un discreto carico di contenzioso nella materie individuate dalla legge. Pertanto, è facilmente dimostrata l'importanza di disporre di professionisti preparati ed aggiornati nelle proprie branche di competenza. Anche a nome dell'Organismo che ho l'onore di presiedere, porgo ai docenti ed a tutti i corsisti il più cordiale augurio di proficuo lavoro non disgiunto da quello di una auspicabile collaborazione tra le ns. due strutture in materie di comune interesse." Sono seguiti alcuni

In memoria di *Bianca Bodini*

interventi da parte di Magistrati ed Avvocati per introdurre la figura del Consulente Tecnico d'Ufficio, i suoi compiti, i doveri ed il "modus operandi" proprio in materia di perizie giudiziarie. I due Presidenti Corbia e Nardi si sono lasciati dandosi appuntamento

entro il mese di Novembre/Dicembre per studiare la fattibilità di percorsi e/o di comuni integrazioni. Il Presidente Nardi ringrazia da queste colonne il Consigliere Tosi per l'opportunità offerta e lo invita, nel contempo, ad affiancarlo nella prosecuzione del percorso iniziato.

Ho ricevuto l'incarico dal ns. Presidente Nardi di rappresentarlo all'incontro annuale dell'ANACI – Associazione Nazionale Amministratori di Condominio ed Immobili – che annualmente sollecita la ns. presenza alla Inaugurazione dei corsi formativi per la professione.

Presenti, come di consueto e con costante interesse, il Vicesindaco di Milano Sen. De Corato e l'Assessore alla Casa Ing. Gianni Verga.

Ho avuto, quindi, l'opportunità di intrattenermi con loro in una fattiva conversazione che ha dato modo di programmare incontri con il Sen. De Corato al fine di una implementazione e riconoscimento della ns. Organizzazione ricevendo, dallo stesso, pieno interesse e disponibilità.

D'altro canto è utile ricordare che il Sen. De Corato è il primo firmatario del disegno di legge n. 2290 del 17/11/95 avente per oggetto "Riconoscimento della professione di perito esperto consulente in specialità". Questa è una delle molteplici occasioni che il Consiglio sta cogliendo per la valorizzazione delle professioni che rappresentiamo in vista, anche, della tanto annunciata riforma del ns. comparto lavorativo che ha come scopo il riconoscimento delle stesse. Il percorso è impegnativo e, ovviamente, presenta le proprie incognite. Sono convinta, però, che con l'impegno di tutti potremo ottenere ciò che da molti anni ci siamo prefissati.

Annamaria Adamo

Riceviamo ancora lettere di stima verso la compianta Bianca BODINI, iscritta al nostro Collegio come Esperta nel Settore dell'argenteria antica e Caposcuola dei Corsi di Arte Antiquaria. Qui pubblichiamo alcuni degli scritti ricevuti ed Vi invitiamo alla lettura delle ulteriori lettere cliccando nella Bacheca del sito del Collegio (www.collegiolombardo.it).

Pur non conoscendo a fondo la Sig.ra Bodini, alcune delle sue qualità sono subito apparse evidenti: il suo amore per l'arte e per la sua scuola le permettevano di essere entusiasta, sorridente e molto convincente di fronte alle nostre titubanze. Dallo scorso anno poi, frequentando le lezioni in via Faravelli, abbiamo scoperto anche un'altra delle sue qualità: il gusto e l'amore per i fiori e i colori. A noi piace ricordarla descrivendola come un bouquet fiorito fatto da zinnie azzurre turchesi che simboleggiano il suo amore per l'arte, da foglie di felce per la fiducia che infondeva, da iris e violette per la sua modestia e da begonie arancioni per l'entusiasmo che ci sapeva trasmettere. Olgiate Angela

Ho avuto il dono di conoscere Bianca prima come allieva del corso di Mobili Italiani del Settecento, poi come docente nella sua stessa scuola e come amica.

Ho ammirato la sua intraprendenza, la sua ostinazione nel cercare il meglio nelle persone e nelle cose, la sua capacità di credere e di realizzare quello che molti auspicavano, e che con lei è diventato realtà.

Ha saputo fondare una scuola per la formazione di specialisti nelle Arti maggiori e nelle Arti Applicate a livello dei migliori corsi europei, in cui docenti di altissimo profilo - e non parlo per me, che ho tenuto solo corsi accessori - sapessero trasmettere non solo cosa guardare, nell'opera d'arte, ma soprattutto come guardare, come mettersi in sintonia con essa e coglierne l'essenza, pronti nel contempo ad interpretarla con solide basi tecniche e non solo da un punto di vista stilistico o meramente estetico.

Dopo gli anni che mi hanno visto allieva dei suoi corsi, è nata tra noi un'amicizia profonda, sorta anche dai tanti - ancorché non comuni - interessi che dividevamo, sul piano dello studio e della crescita interiore. Questa visione che Bianca aveva, questo suo comprendere che, in tutte le cose della Vita, la Scienza sia sterile se non affiancata dalla Sapienza, è forse la chiave di lettura di tutto quello che ci ha saputo trasmettere con i suoi corsi, con una scuola in cui il Sapere viene ancora tramandato secondo una tradizione antica.

Grazie di tutto, Bianca.

Marisa Addomine

E' difficile dire quante persone abbiano frequentato Corsi Arte Anti-quaria, certo moltissime; e certo tutte - allievi e docenti - avranno sempre vivo il ricordo dei blitz di Bianca durante le lezioni. Senza tanti compli-menti, anzi, come una valanga, ci assaliva con una congerie di fotocopie, moduli e pieghevoli, sistemava i vari conti e illustrava i nuovi progetti, tutto insieme: una bomba.

Basterebbe questo aneddoto a descriverla. Perché per il resto Bianca non amava esibire sé stessa. Allergica com'era a tutti gli aspetti più prosaici del suo ruolo, non amava essere identificata come fondatrice o direttrice, tanto meno come proprietaria della sua scuola, ma era lei stessa Corsi Arte Antiquaria, un'idea concretizzata grazie alla propria testardaggine, alla propria fantasia e alla propria passione.

Per fortuna ci sei stata tu, Bianca.

Prof. F. De Ruvo e Prof. M. Subert

Doveri professionali con appalti considerevoli

 MARCO BESSI

Preservare il risultato dell'investimento, effettuato per la manutenzione di un edificio, è un obiettivo prioritario. Non darsene cura significa correre il rischio di vedere annullato l'esborso – talora considerevole – sostenuto a tal fine, quando l'impresa committente esegue i lavori non a regola d'arte.

Per premunirsi, il committente deve affrontare questo problema al momento di stipulare il contratto di appalto. Accontentarsi della sola applicazione di quanto sancito dal codice civile è spesso una scelta inadeguata per ragioni di carattere giuridico e pratico.

Carattere Giuridico. Ai sensi degli artt.1667 e 1668 c.c. il committente perde il diritto di far valere i vizi riconoscibili al momento della consegna dell'opera, se non denunciati subito in tale contesto, formulando apposite riserve. Quanto ai vizi

emergenti in un momento successivo, vanno segnalati (basta una raccomandata) pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, mentre la relativa azione si prescrive in due anni dalla consegna. A meno che i vizi in questione siano così gravi da rendere assolutamente inadatta l'opera realizzata dall'appaltatore (circostanza che giustifica la risoluzione del contratto), al committente spetta – alternativamente a sua scelta – il diritto ad ottenere che l'appaltatore elimini a sue spese i vizi, oppure il diritto alla riduzione del prezzo pattuito. Nell'ipotesi di comprovata colpa a carico dell'appaltatore, egli deve altresì risarcire al committente quei danni che non siano eliminabili tramite il ricorso all'uno o all'altro dei due citati rimedi. Esiste poi la cosiddetta garanzia

“decennale”, prevista dall'art.1669 c.c., la cui portata viene però solitamente equivocata. È vero che tale norma concerne non solo la costruzione vera e propria di un immobile, ma anche i lavori eseguiti sugli edifici già esistenti.

La denuncia deve essere proposta, pena di decadenza, entro un anno dal momento in cui simili vizi divengano evidenti, mentre l'azione giudiziaria è soggetta a un termine di prescrizione annuale dalla data della denuncia stessa. Altra cosa è la pratica. Vinta (sovente dopo il decorso di molto tempo) la causa contro l'appaltatore, se quest'ultimo risulta insolvente, ovvero ha cessato di esistere, il committente rischia di vedere vanificato tutto il proprio sforzo processuale, ritrovandosi così con “un pugno di mosche”. Cosa proporre? Stipulare attentamente il contratto



di appalto, prevedendo innanzitutto un regime contrattuale di garanzie per i vizi dell'opera, maggiormente favorevole al committente. In tale sede, quindi, sarà bene: pattuire modalità di consegna e di collaudo dell'opera che non comportino l'immediata decadenza dal diritto di far valere i vizi al momento apparenti; estendere i termini per la denuncia dei difetti che emergano in epoca successiva; ampliare il contenuto stesso della garanzia dovuta dall'appaltatore, sia sotto l'aspetto temporale (sì da coprire le ipotesi in cui non si applica il citato art.1669 c.c.) che sostanziale (precisando cosa sia tenuto a garantire l'appaltatore circa la bontà della propria opera); inserire la clausola arbitrale, al fine di assicurarsi la decisione di eventuali controversie in tempi rapidi e da parte di soggetti specializzati in materia. Agendo in tal modo, si oviano molte

delle difficoltà di ordine giuridico, che diversamente il committente si trova ad affrontare in giudizio. Quanto ai rilevanti problemi di ordine pratico, il rimedio è esigere – sempre inserendo apposite pattuizioni nel testo contrattuale, sulla scorta di quanto avviene per gli appalti pubblici ovvero per quelli stipulati dagli operatori economici privati più attenti – che l'appaltatore fornisca altresì al committente una fideiussione o, meglio ancora, una garanzia a prima richiesta (entrambe rilasciate da soggetti fidati, quali banche o società assicuratrici) a fronte dell'adempimento delle proprie obbligazioni. Garanti nei cui confronti il committente potrà poi rivolgersi per esigere il pagamento – avendo così la certezza di trattare con soggetti solvibili e reperibili – di quanto eventualmente dovuto dall'appaltatore

per la presenza di vizi nell'opera realizzata o, magari, nemmeno terminata nonostante gli acconti ricevuti. Per altro verso, l'impossibilità per l'appaltatore a trovare un garante, diviene la "cartina al tornasole" della sua capacità patrimoniale o operativa, che potrebbe talora essere stata abilmente "gonfiata" agli occhi del committente al fine di indurlo ad affidargli il lavoro. In conclusione, l'attenta stipulazione del contratto di appalto è l'unico mezzo che consenta al committente di salvaguardare il valore del proprio investimento nei lavori di ristrutturazione di un immobile inserendo nel testo contrattuale il capitolato dell'opera commissionata, redatto dal consulente tecnico del committente. Ciò serve anche allo scopo di consentire la verifica sulla congruità e sulla bontà dell'opera eseguita dall'appaltatore.

Solitamente, le lacune e la poca chiarezza in proposito, giocano a danno del committente. Si evidenzia quanto sia assurda e controproducente la prassi, spesso seguita dalle assemblee condominiali anche in caso di appalti aventi considerevole valore economico, di conferire l'incarico, accettando supinamente il preventivo (spesso formulato in termini generici e, di certo, assolutamente non nell'ottica di favorire la posizione del committente) predisposto dall'appaltatore stesso, che l'amministratore si limita a sottoscrivere. È corretto sostenere che, tra i doveri professionali dell'amministratore, deve rientrare quello di rappresentare ai condomini l'indubbia opportunità di far predisporre – nel loro esclusivo interesse – il contratto di appalto ed il relativo capitolato tecnico.

La gente non ne può più di aumenti?

EMMEENNE

Prendiamo spunto dall'occhiello dell'articolo apparso sul Corriere della Sera – Cronaca di Milano – di Domenica 2 settembre 2007 per inquadrare un certo discorso, in materia di imposizioni fiscali, che temiamo, ahinoi, terrà banco nei prossimi mesi. L'argomento in questione traeva origine dalla indicazione delle microzone (riportate più avanti) di Milano soggette a revisione catastale da parte dell'Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune, conseguenti alla Legge Finanziaria del 2005.

È certamente incontestabile (e sono i professionisti del settore, quali gli Agenti Immobiliari, a confermarlo) che alcuni fabbricati situati nel centro della nostra città siano ancora censiti in maniera del tutto inadeguata rispetto allo stato ed all'utilizzo attuale che viene fatto dal possessore e/o detentore a qualsiasi titolo. Il paradosso che ne

consegue è che immobili nella cerchia intermedia come pure in periferia, pur avendo un valore di mercato inferiore, scontino una Ici ovvero (sino a quando la norma non sarà modificata) un'imposta di registro su compra/vendite e successioni/donazioni, maggiori, poiché la base imponibile è la rendita catastale rivalutata con i relativi coefficienti. Perché, allora, gridare allo scandalo quando, tanto per riportare l'esempio citato nel quotidiano milanese, un appartamento in Via della Spiga (o zona limitrofa) pur valendo ciò che vale, deve pagare meno ICI rispetto ad uno sito in Quarto Oggiaro solo perché quest'ultimo è classificato A/3 (edilizia economica) ed il primo A/5 (edilizia ultrapopolare)? Chiaramente il classamento catastale della casa in centro è quello originario e non è stato modificato a seguito di tutti i successivi interventi di

ristrutturazione e riqualificazione eseguiti nel tempo. Orbene, al cittadino contribuente "intellettualmente onesto" e non (con una definizione inflazionata in questi ultimi tempi) "furbetto del quartierino" deve corrispondere un'amministrazione statale e/o locale seria ed onestamente competente. Noi dobbiamo, perciò, fare la nostra parte in modo corretto ed onesto e le Istituzioni, d'altro canto, devono comportarsi in modo conseguente. Ora, oltre la questione già citata, la nostra estate 2007 non è stata contraddistinta dal tormentone di qualche motivetto cantato da Irene Grandi o Vasco Rossi, ma, bensì, da quello più grave dei nuovi studi di settore applicati ai redditi prodotti da imprese e lavoratori autonomi. Chi ha letto i giornali dal mese di Febbraio-Marzo a tutt'oggi (settembre) ha

avuto modo di farsi un'idea di come lo Stato (o vogliamo dire la politica?) dopo aver legiferato, mette in pratica la produzione normativa nei confronti dei propri cittadini. Senza troppi giri di parole si è arrivati a sfiorare una vera e propria rivolta fiscale (senso tecnico e non "armata") per cui sotto la pressione delle categorie produttive e professionali, il Ministero dell'Economia ha clamorosamente eseguito una retromarcia nel mese di agosto, che consentirà a molti contribuenti, in sede di trasmissione telematica della propria dichiarazione reddituale, di trovarsi in una situazione creditoria, per maggiori imposte versate, risultato delle modifiche approvate ed apportate in tutta fretta dall'Esecutivo. Perché tutto ciò? Il motivo è sempre lo stesso, già da noi segnalato tanto tempo fa dalle medesime colonne: **la necessità di far cassa per compensare le voragini di bilancio e la conseguente fretta nell'inventare i rimedi applicativi.**

C'è chi chiede rigore, tagli alle spese, lotta all'evasione fiscale, minori sprechi nella spesa sanitaria, maggiori esborsi a favore delle famiglie, o dei cittadini meno abbienti ma, una vera e propria ragionata proposta di politica economica per rimettere in moto la macchina produttiva nel "sistema Paese", chi l'ha mai letta? Se i nostri occhi hanno la

fortuna, tra le tante righe di politica urlata ed ululata in vario modo, di scorgere qualche intervento, quasi sempre questo ha carattere settoriale (l'ambiente, la TAV, la riforma delle pensioni e della giustizia, della sanità, della scuola e quant'altro). Mai, però, alcunché di progettualmente organico e collegato all'"Economia" nel suo complesso. Ecco dov'è lo scandalo: si continua ad avere una quantità enorme di leggi (alcune volte con applicazioni contrastanti tra loro) che, promulgate, durano un breve periodo e poi subiscono continue e successive modificazioni sino a snaturarne l'originario contenuto e, soprattutto, obiettivo. Chissà quando sorgerà il giorno nel quale poche e sicure norme, di facile interpretazione, metteranno tutti noi cittadini in condizione di fare il proprio dovere senza furbizie o timori di commettere errori sanzionabili in modo sproporzionato? Per ora accontentiamoci di osservare se la riforma dei classamenti e degli estimi catastali si concluderà con la rituale, conseguente, pioggia di ricorsi ovvero se finalmente si abbandonerà il modo tutto italiano di affrontare i problemi per dare spazio alla serietà e ad un atteggiamento non punitivo o quasi vessatorio, cui negli ultimi anni, i diversi legislatori ci hanno abituati.

La conciliazione... strumento del futuro

Il giorno 4 ottobre u.s. abbiamo partecipato al convegno "Il Magistrato e la conciliazione stragiudiziale" tenutosi presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia al quale hanno partecipato Magistrati stranieri ed hanno portato la propria esperienza alcuni conciliatori italiani. Ha introdotto l'argomento il Primo Presidente della Corte d'Appello dott. Giuseppe Grechi il quale, nel ricordare la parte di patrocinatore-promotore avuta dalla Corte d'Appello di Milano nel costruire il progetto, appunto, di conciliazione ha sottolineato l'importanza che il "Progetto Conciliamo" divenuto Associazione sta via via assumendo.

Ha, altresì, menzionato i soci promotori tra i quali, come chiunque potrà leggere sul ns. sito, figura anche il Collegio.

La dott.ssa Machtel Pel, Giudice della Corte di Appello di Arnhem - Olanda, ha sintetizzato i progressi che nel suo paese ha rivestito questo istituto implementando l'azione dei magistrati e, sia pur brevemente, illustrando i benefici in termini di risparmio di tempo ed economico raggiunti.

Successivamente è intervenuto il dott. Ales Zalar, Giudice della Corte di Appello di Lubiana - Slovenia, il quale ha incentrato il proprio contributo sul come indurre le parti in conflitto alla mediazione attraverso l'istituto conciliativo.

In seguito si è rivolta l'attenzione a "case history", esperienze conciliative in Italia, il significato della "conciliazione" e l'importanza della figura del "Conciliatore. Sono intervenuti su queste tematiche l'Avv. Giovanni De Berti Conciliatore, il Dr. Stefano Pavletic Conciliatore dottore commercialista, e la Rag. Carola Colombo, Conciliatore Ragioniere commercialista.

La loro esperienza ha trovato definizioni e risultati nell'ambito immobiliare, familiare e associativo.

Questo sta a determinare un presupposto molto importante, sottolineato anche dalla Rag. Carola Colombo, che afferma: "la "conciliazione" non ha limiti nell'ambito di applicazione ma può risolvere controversie e conflitti in vari settori che spaziano dal privato al pubblico; perché "lontana" e preventiva rispetto ad una procedura giuridica strutturata in quanto il conflitto sta prima della controversia. Ne da, quindi, una motivazione con questa affermazione: "quanto è importante ciò che non è scritto sulla carta per il soddisfacimento dei bisogni di due parti in lite".

In altre parole la missione del Conciliatore è: cercare di mettere in conciliazione le parti lontano da quello che è scritto nella legge.

Conciliare significa "guidare il cliente in una negoziato assistito e facilitato con lo scopo di trovare una soluzione con il miglior risultato possibile". A fronte di ciò, è stata sottolineata l'importanza della preparazione della figura del conciliatore che si "forma" con l'esperienza sul campo e l'apprendimento di tecniche motivazionali e di gestione dei conflitti per attivare azioni intensive molto efficaci per il raggiungimento dei risultati richiesti. Da quanto udito al Convegno e dalle varie volontà espresse, oltre che dalle esperienze riferite, siamo più che convinti che la ns. Camera Arbitrale, nata dalla lungimirante idea dei colleghi Giovanni e Lorenzo Ingino, possa essere ampliata anche alla Conciliazione.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Paolo Giuggioli, ha riferito di come il Consiglio Forense sta organizzando corsi tali da mettere in grado i legali ad offrire la propria opera anche nella mediazione conciliativa. Bene, partendo da questo principio, ci faremo carico di ascoltare gli avvocati iscritti al ns. Collegio affinché anche il ns. Ente possa affiancare, tra gli organismi di conciliazione, l'Asac - la Camera di Conciliazione dei Dottori Commercialisti e il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Ottempereremo, così, ulteriormente, ad uno dei compiti previsti dallo Statuto ed oltremodo importante quale "la cooperazione con Ordini, Collegi professionali e, soprattutto, Istituzioni dello Stato". Non ci sarebbe modo migliore per festeggiare il traguardo del primo centenario che il ns. Organismo raggiungerà tra due anni.

Massimo Nardi e Annamaria Adamo

La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio

AVV. RAFFAELE PLENTEDA



Articolo di Raffaele Plenteda

Sommario:

1. Il C.T.U. e la responsabilità professionale.
2. Un incarico complesso.
3. La responsabilità civile: responsabilità aquiliana per colpa grave?
4. Il danno risarcibile.
5. Conclusioni.

1. Il C.T.U. e la responsabilità professionale.

Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice. È un professionista che nell'ambito di un processo civile, è chiamato a integrare la cognizione del giudice, quando per la decisione della causa occorra far uso di nozioni specialistiche, tecniche e/o scientifiche, che il giudice non possiede¹. Si tratta di una figura dalla quale l'amministrazione della giustizia civile, e non solo, non può più assolutamente prescindere, se si considera il vertiginoso innalzamento del grado di tecnicismo dei

processi, fenomeno a sua volta legato alla straordinaria crescita della capacità delle scienze e delle tecniche moderne di risolvere problemi sino a pochi anni fa, destinati a restare privi di riscontro scientifico.

I Tribunali sono ormai invasi da una miriade di giudizi il cui esito è legato essenzialmente alle conclusioni dell'espletanda consulenza tecnica. Si potrebbe dire che in molti casi, il processo lo fanno il consulente del giudice e i consulenti di parte, anziché giudice e avvocati². Considerando che questo fenomeno rappresenta ormai un dato acquisito, non potrà sorprendere che la figura del c.t.u., il suo operato e il prodotto della sua attività endo-processuale, inizi, in una certa misura, ad attirare le attenzioni dei giuristi, anche sotto il profilo della responsabilità. Si tratta, in definitiva, dell'ennesima manifestazione della tendenza, ben nota ormai agli operatori del diritto, di sottoporre a tutela risarcitoria

ogni posizione giuridica individuale in caso di lesione, per qualunque tipologia di pregiudizio e qualunque sia il soggetto reputato responsabile³.

Del resto, la questione della responsabilità del c.t.u. s'innesta a pieno titolo nella tematica della **responsabilità professionale**, responsabilità di avvocati, notai, medici, ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti e, in generale, professionisti e periti di ogni tipo, chiamati con sempre maggiore frequenza a rispondere innanzi all'autorità giudiziaria dei danni che siano derivati dalla loro opera. L'attività di consulenza e, segnatamente, di consulenza giudiziaria, infatti, rientra a pieno titolo "nell'ambito delle c.d. prestazioni d'opera intellettuale", caratterizzate "dall'assenza di subordinazione nei confronti del committente"⁴.

Ne consegue che il sindacato in chiave di responsabilità dell'operato degli specialisti, sia destinato a coinvolgere anche questa particolare

1. "Il giudice è un giurista e un cittadino: come cittadino possiede le massime d'esperienza; come giurista conosce le norme di diritto; per le altre conoscenze si deve rivolgere al consulente". Così, F. P. Luiso, *Diritto Processuale Civile*, tomo II – *Il processo di cognizione*, p. 91.
2. Anche il Legislatore pare abbia preso atto di questo fenomeno, tanto da introdurre nel sistema processuale una procedura, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.), volta a creare un'apposita sedes per il contraddittorio tecnico tra consulenti fuori e prima del giudizio, nell'auspicio che ciò possa contribuire a diminuire l'inflazione dei processi civili. Sulla ratio deflattiva dell'istituto, vedi R. Plenteda, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, reperibile all'Url <http://www.altalex.com/index.php?idnot=34510>.
3. L'ordinamento giuridico è ormai costellato di normative e filoni giurisprudenziali volti ad affermare il principio di responsabilità anche nei confronti di soggetti pubblici, a cui tradizionalmente la società riservava uno specifico riguardo, considerandoli, sostanzialmente, esenti da responsabilità. Emblematica in tal senso è l'intera tematica, ormai di assoluto interesse giuridico, della responsabilità dello Stato. In materia, tra gli altri, vedi R. Plenteda (a cura di), *I danni cagionati dallo stato*, in L. Viola (a cura di), *Trattato pratico di diritto civile. I danni*, Halley Editrice, 2007, in corso di stampa.
4. Testualmente, Cass. Civ. SS. UU., 06-11-1980 n°5946.

tipologia di attività⁵. In materia di responsabilità professionale, i giuristi sono chiamati a un compito di analisi e ricostruzione giuridica, volto ad assicurare il necessario equilibrio tra l'istanza di tutela individuale e l'esigenza di non pregiudicare il sereno esercizio di attività tecnico-scientifiche molto spesso complicate e delicate⁶, e in questo tipo d'indagine, non è possibile trascurare nessuna delle attività tipicamente esercitate dai professionisti. È necessario, dunque, approfondire i risvolti in termini, appunto, di responsabilità anche dell'opera professionale resa in sede di consulenza giudiziaria.

2. Un incarico complesso.

In termini generalissimi, lo specialista che, iscritto nell'apposito albo istituito presso ogni Tribunale⁷, venga nominato consulente dal giudice istruttore nell'ambito di un procedimento civile, assume l'impegno di risolvere i quesiti sottoposti alla sua attenzione e di fornire correttamente all'Ufficio, per tale via, gli elementi tecnici e scientifici funzionali alle conseguenti valutazioni e determinazioni dell'organo giudicante, che

determineranno il contenuto della sentenza. A questo scopo, lo specialista è chiamato a svolgere gli accertamenti e le indagini del caso assumendo un comportamento per un verso improntato a diligenza prudenza e massima perizia possibile⁸ e, per altro verso, conformato ai principi e alle regole procedurali fissati dal Codice di Procedura Civile. Come si evince dalla sintetica ricostruzione appena tratteggiata, **l'obbligazione del consulente tecnico d'ufficio è complessa** ed abbraccia tutta una serie di profili e di aspetti ipoteticamente suscettibili di esporlo a responsabilità in caso di errori e/o omissioni. Occorre aggiungere che il c.t.u., con la nomina da parte dell'Ufficio, assume lo *status* di pubblico ufficiale⁹ e diviene destinatario di uno specifico regime di **responsabilità penale**. Sono a lui applicabili, infatti, le norme incriminatrici che configurano i reati propri dei periti nei processi penali e, in più, la sua condotta gravemente colposa integra una ulteriore specifica fattispecie di reato (contravvenzionale), esponendolo non solo all'arresto o all'ammenda, ma anche alla sospensione dall'esercizio della professione¹⁰.

Salva l'astensione per giusto motivo e la ricsuzione, ammessa negli stessi casi in cui è configurabile la ricsuzione del giudice, il consulente tecnico d'ufficio ha l'obbligo (e non la facoltà) di assumere l'incarico e prestare il suo ufficio. È confermata anche sotto questo profilo la posizione di pubblico ufficiale, che espone il c.t.u. ad un regime di **responsabilità peculiare** anche sotto il profilo **disciplinare**. Il giudizio disciplinare, infatti, è affidato ad un Comitato emanazione del Tribunale e non dell'Ordine o Associazione professionale cui appartiene lo specialista, Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e da un solo professionista designato dall'Organo professionale di appartenenza¹¹.

3. La responsabilità civile: responsabilità aquiliana per colpa grave?

Fatte le opportune premesse, lo specifico obiettivo di queste brevi riflessioni è quello di analizzare ed evidenziare i caratteri della fattispecie di responsabilità civile riconducibile in capo al professionista che sia stato nominato consulente nell'ambito di un giudizio civile.

Tale fattispecie di responsabilità trae fonte normativa dall'**art. 64 Cod. Proc. Civ.** che, dopo aver definito il regime penalistico cui è soggetto il c.t.u., stabilisce che *"in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti"*. La dottrina e la giurisprudenza¹², all'unisono, ricostruiscono la fattispecie in termini di **responsabilità extracontrattuale da fatto illecito**, azionabile secondo i canoni generali sanciti dall'art. 2043 Cod. Civ. e solo nel caso in cui *"il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti"*¹³. Senza dilungarsi su complicati ragionamenti di carattere teorico in ordine alla qualificazione dogmatica della fattispecie di responsabilità applicabile al caso in esame, è opportuno, quanto meno, offrire alcuni brevi spunti di riflessione. In primo luogo, considerata la struttura del secondo comma dell'art. 64 c.p.c., non sembra così pacifico che il Legislatore abbia voluto limitare la responsabilità risarcitoria del c.t.u. ai soli casi in cui venga in considerazione una condotta **gravemente colposa**. – È sintomatica in questo senso la seguente

5. Vedi *"C. Catalano – M. Gianfelice, La responsabilità professionale del consulente tecnico d'ufficio, reperibile all'Url <http://www.inal.it/medicinaeriabilitazione/manifestazioni/Pula2006/7%20responsabilità%20CT/larespo.doc>, secondo cui in relazione all'attività di consulenza giudiziaria "comincia ad emergere e timidamente a manifestarsi un contenzioso per responsabilità professionale"*.
6. Per alcune considerazioni intorno all'utilità dell'affermazione di un principio di responsabilità del professionista "scevro da finalità persecutorie", vedi R. Plen-teda, *La responsabilità civile del consulente tecnico di parte*, reperibile all'url <http://www.altalex.com/index.php?idnot=35590>.
7. La normativa che disciplina l'Albo dei consulenti tecnici, la formazione, l'iscrizione e la revisione è contenuta negli artt. 13 e ss. delle Disp. Att. C.p.c.
8. Sul punto, vedi M. Moretti, *La responsabilità civile del consulente tecnico*, reperibile all'uri www.associazioneamami.it/Pdf/La%20responsabilità%20del%20c.t.u.%20medico.pdf, dove l'Autore precisa che l'obbligazione del c.t.u. è quella di "attingere in modo cauto, diligente e prudente ad ogni risorsa del suo bagaglio scientifico". Senza dimenticare che si può ragionevolmente esigere dall'ausiliario del giudice un bagaglio di conoscenze scientifiche di assoluto valore, se si considera che la legge prevede espressamente che la nomina debba cadere su "consulenti di particolare competenza tecnica" (Art. 61 co. 1 c.p.c.)
9. La Giurisprudenza lo riconosce *expressis verbis*. Cfr., per esempio, Cass. civ., sez. III, 10-08-2004 n°15411
10. Il regime di responsabilità penale a cui è sottoposto il c.t.u. è definito dall'art. 64 c.p.c., che, al primo comma, contiene l'espresso rinvio alle "disposizioni del Codice penale relative ai periti" e, al secondo comma, definisce il reato contravvenzionale da ascrivere al consulente tecnico "che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti", irrogando la pena dell' "arresto fino a un anno o l'ammenda fino a euro 10.329", nonché l'applicabilità della sospensione dall'esercizio della professione disciplinata dall'art. 35 c.p.
11. La disciplina in materia di vigilanza sui consulenti, competenza per il giudizio disciplinare, sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare è contenuta negli artt. 19 ss. disp. att. c.p.c.
12. In dottrina, per tutti, vedi L. P. Comogli, *Le prove civili*, Torino, 2004, p. 662. Nella Giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21-10-1992 n°11474, dove si legge che le disposizioni dell'art. 64 cod. proc. civ. "concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito".
13. Testualmente, Cass. Civ., Sez. I, 21-10-1992 n°11474, cit.

considerazione: nella sua formulazione originaria¹⁴, l'art. 64 c.p.c. definiva il reato¹⁵ di condotta gravemente colposa del consulente, prevedendo poi che "inoltre" fosse tenuto al risarcimento dei danni. Secondo l'attuale formulazione¹⁶, invece, il risarcimento è dovuto "in ogni caso": è dovuto, sembra doversi intendere, anche nell'ipotesi in cui, nel caso specifico, la condotta del c.t.u. non integrati gli estremi della fattispecie contravvenzionale.

– Non s'intende, in questo modo, giungere alla conclusione estrema che il c.t.u. sia soggetto ad un regime di responsabilità civile *sul generis*, azionabile anche in ipotesi di *culpa levis*, ma semplicemente che la fattispecie di responsabilità imputabile al professionista intellettuale non muta in ragione del tipo di attività (consulenza giudiziaria) che in quest'ambito è chiamato ad esercitare. Anche nel ruolo di c.t.u., in altri termini, lo specialista sarà obbligato a risarcire i danni che siano derivati dalla "inosservanza della diligenza media richiesta dalla natura dell'attività esercitata, inosservanza che si risolve nella colpa anche lieve, salvo il caso in cui la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: nel qual caso la responsabilità del

professionista è attenuata configurandosi (...) solo nel caso di dolo o colpa grave"¹⁷.

In secondo luogo, non appare neppure così pacifica la qualificazione della fattispecie risarcitoria *de qua* in termini di **responsabilità extracontrattuale**. È possibile rinvenire tutta una serie di elementi giuridici, infatti, che indurrebbero a privilegiare una conclusione di segno diverso.

– Anzitutto, quella che fa capo al professionista intellettuale è per sua natura una fattispecie di responsabilità di indole contrattuale, dal momento che l'obbligazione risarcitoria si configura come la conseguenza dell'inadempimento dell'incarico o mandato professionale, ossia di una preesistente obbligazione.

Anche nelle vesti di c.t.u. il professionista è destinatario di un'obbligazione ben definita, il cui contenuto è declinato dalle norme processuali, dalle istruzioni ricevute dal giudice e dalle regole specialistiche ("*leges artis*") che regolano l'area tecnico-scientifica cui appartiene l'esperto.

Obbligazione complessa, sulla base della quale s'instaura un rapporto giuridicamente rilevante tra sé e le parti del processo¹⁸. La responsabilità civile del consulente è la conseguenza giuridica dell'inadempimento di tale sua obbligazione.

– L'assenza di un rapporto di

mandato volontario tra la parte processuale destinataria dell'attività del c.t.u. e lo specialista nominato dal giudice, peraltro, non è sufficiente a sovvertire questo assunto. Alla fattispecie di responsabilità del c.t.u., infatti, si può ritenere senz'altro applicabile il principio della **c.d. responsabilità da "contatto sociale"**.

Si tratta, com'è noto, di una teoria di matrice giurisprudenziale, ma ormai oggetto di numerosi approfondimenti dottrinali¹⁹, che ha trovato già applicazione in materia di responsabilità del medico ospedaliero per i danni cagionati al paziente²⁰, di responsabilità dell'insegnante per auto-lesione dell'alunno²¹ e di responsabilità della pubblica amministrazione per scorretto comportamento nei confronti del privato²². In termini generalissimi, la giurisprudenza attribuisce natura contrattuale all'obbligazione risarcitoria in tutti i casi in cui, ancorché non sia tecnicamente rinvenibile un (preesistente) rapporto di diritto privato tra danneggiante e danneggiato, nondimeno l'evento di danno si colloca nell'ambito dell'esercizio di un'attività, in relazione alla quale le parti dell'obbligazione risarcitoria erano già (di fatto) in contatto tra loro e scaturisce dalla mancata osservanza dei doveri tipici

dell'attività a cui è preposto il danneggiante. Con la locuzione "contatto sociale" ci si riferisce proprio alla (pre-)esistenza di un rapporto socialmente apprezzabile e, per questo, giuridicamente rilevante tra il creditore e il debitore della (successiva e conseguente) obbligazione risarcitoria.

Orbene, un simile "contatto sociale" è certamente rinvenibile nel rapporto che s'instaura tra il c.t.u. e la parte processuale danneggiata dal suo operato. Anche qui, infatti, nonostante l'assenza di un contratto tra danneggiante e danneggiato, i due poli dell'obbligazione risarcitoria erano già in una situazione di "contatto" giuridicamente rilevante per effetto della nomina del consulente effettuata dal giudice istruttore e della conseguente assegnazione dello specialista alle parti²³.

La qualificazione della responsabilità del c.t.u. come responsabilità contrattuale, sia pure da "contatto sociale", non è questione nominalistica. È possibile apprezzare, infatti, importati conseguenze sul piano dell'onere probatorio nell'ipotetico giudizio di responsabilità, dal momento che, in base all'art. 1218 cod. civ., la parte danneggiata dovrebbe "*allegare l'inesattezza dell'adempimento, non la colpa né tanto meno la gravità*

14. L'originaria formulazione della norma prevedeva: "In ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti".

15. Nella formulazione vigente, si tratta di un reato contravvenzionale. Vedi *supra*, nota 10.

16. L'attuale formulazione della disposizione è stata introdotta dall'art. 25 L. 04-06-1985 n°281.

17. La definizione è di M. Moretti, *La responsabilità del consulente tecnico*, cit. In definitiva, si tratta della nozione di responsabilità adattata all'obbligazione del professionista tradizionalmente intesa come obbligazione "di mezzi" e non "di risultato".

18. Il "collegamento" che si viene, così, a creare tra c.t.u. e parti del giudizio ha natura essenzialmente gius-pubblicistica.

19. Per esempio, vedi S. Faillace, *La responsabilità da contatto sociale*, Cedam, 2004.

20. In materia, vedi il recente intervento della Suprema Corte in Cass. Civ., Sez. III, 21-06-2004 n. 11488.

21. Vedi L. Viola, *Autolesioni dell'alunno, responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante*, reperibile all'Url <http://www.altalex.com/index.php?idnot=34058>.

22. In tema di responsabilità della P.A., per tutti, vedi L. Viola – D. Testini, *La responsabilità da contatto sociale con la pubblica amministrazione*, Halley Editrice, 2005.

23. Non è questa la sede per trattare diffusamente le numerose analogie esistenti tra le fattispecie in cui si considera pacificamente applicabile il principio di responsabilità "da contatto sociale" e la fattispecie di responsabilità del c.t.u. In proposito, come semplice cenno e spunto di riflessione, si mette in evidenza che, analogamente a quanto avviene negli altri casi, anche qui il contatto sociale tra le parti viene ad esistere in funzione dello sviluppo di dinamiche e meccanismi di diritto pubblico. La fattispecie riferibile al c.t.u., per giunta, assolve anche all'ulteriore criterio di ricostruzione della responsabilità da "contatto sociale" elaborata da dottrina e giurisprudenza, secondo cui la fonte dell'obbligazione senza obbligo primario di prestazione sarebbe da rinvenirsi nell'affidamento risposto da parte del terzo nello status di professionista. Cfr. S. Faillace, *La responsabilità da contatto sociale*, cit.



di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità essere allegati e provate²⁴ dal c.t.u.

4. Il danno.

Per definire compiutamente la fattispecie di responsabilità del c.t.u., occorre affrontare e risolvere la questione dei danni risarcibili. A prescindere dalla qualificazione contrattuale o extracontrattuale dell'obbligazione risarcitoria, infatti, la fattispecie di responsabilità viene a esistere se e solo se si rinvergono danni che siano conseguenza "immediata e diretta" della condotta colposa dello specialista²⁵. Le perdite subite dalla parte e i suoi mancati guadagni, in altri termini, potranno essere posti a carico del c.t.u. solo se legati

da un nesso di causalità adeguata²⁶ ad un errore e/o a un'omissione perpetrati dal professionista nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice istruttore. Si è fatto già cenno al carattere complesso dell'obbligazione tipica del consulente d'ufficio. Simmetricamente, gli errori e omissioni a cui egli potenzialmente è esposto sono molteplici e di varia natura possono essere, quindi, i danni cagionati alle parti. – È ipotizzabile, anzitutto, che il c.t.u. fornisca al giudice un prodotto professionale privo della necessaria pregevolezza tecnica e scientifica.

Il riferimento, in parole povere, è ai casi in cui lo specialista, nella propria relazione di consulenza, proponga conclusioni tecniche sbagliate, non condivise dalla comunità

scientifica e ciò provochi la soccombenza della parte che, in virtù di una consulenza diligentemente eseguita, sarebbe potuta risultare vittoriosa nel processo. Il quesito è: può configurarsi un danno da ingiusto esito negativo del processo eziologicamente ricollegabile al colposo errore in cui sia incorso lo specialista in sede di c.t.u.? Esistono non pochi problemi per poter affermare un simile principio di risarcibilità. Non è ozioso osservare, in primo luogo, che la soccombenza in un giudizio è determinata dal contenuto della sentenza, la quale, a sua volta, consiste in una pronuncia di natura giuridica, rispetto alla quale, gli assunti, le conclusioni e le argomentazioni tecniche, acquisite per effetto dell'opera del c.t.u., rappresentano solo

uno dei presupposti logici. Ne consegue che una soluzione alle questioni tecniche, favorevole alla parte soccombente, non comporterebbe necessariamente un ribaltamento dell'esito del giudizio. Bisognerebbe, dunque, distinguere tra i giudizi in cui, in concreto, il contenuto della sentenza è legato essenzialmente alla soluzione di una questione tecnica affidata al c.t.u. e quelli in cui la soluzione della questione tecnica, rappresenta solo uno dei punti controversi che il giudice è chiamato a risolvere in sentenza. In quest'ultimo caso, al limite, la parte che si ritenga danneggiata dall'imperito operato del c.t.u., più che per il risarcimento del danno da soccombenza, sarebbe legittimata ad agire per

24. Così Cass. Civ. Sez. III, 21-06-2004 n. 11488, cit., in cui la Suprema Corte chiarisce i risvolti in tema di onere probatorio della configurabilità di una responsabilità contrattuale "da contatto sociale" riferita ad un medico-chirurgo.

25. Lo prevede espressamente il disposto dell'art. 1223 cod. civ., dettato in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, ma applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana per effetto dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 2056 cod. civ.

26. La Giurisprudenza assolutamente maggioritaria dichiara la necessità di fare ricorso, in materia di nesso causale nella responsabilità civile, al criterio della causalità c.d. adeguata. In tal senso, ex multis, vedi Cass. civ., sez. III, 31-05-2005, n. 11609; Cass. civ., sez. Lavoro, 20-12-1986, n. 7801; Cass. civ., sez. III, 09-05-2000, n. 5913; Cass. civ., sez. III, 10-05-2000, n. 5962. Cass. civ., sez. III, 31-05-2005, n. 11609 ne dà una definizione: "Un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno)".

il risarcimento da perdita di chances di vittoria nel processo²⁷.
In verità, si può addirittura dubitare che il danno riportato dalla parte e riferibile, sia pure *sub specie* di perdita di chances, alla soccombenza processuale, sia giuridicamente riconducibile nell'alveo della responsabilità dello specialista-consulente. È ancora una volta una questione di nesso di causalità. Il danno da ingiusta soccombenza, più correttamente, deve considerarsi conseguenza immediata e diretta della sentenza del giudice che recepisce le errate risultanze tecniche, mentre l'errore imputabile al c.t.u., costituisce un mero antecedente, causa mediata o remota del danno. Tra danno ed errore contenuto nella relazione di consulenza, la *consecutio* causale risulta interrotta, se si considera che il giudice, *peritus peritorum*, non ha alcun obbligo giuridico di seguire le risultanze del consulente tecnico da lui nominato²⁸ e, anzi, nel caso in cui le parti abbiano mosso critiche tali "se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata", il giudice "non può esimersi da una puntuale motivazione" circa "le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio"²⁹.

Per quanto qui interessa, dunque, ciò che determina la soccombenza non è da ricercarsi nell'errore del consulente ma nella (erronea) valutazione del giudice, il quale abbia ritenuto di aderire a risultanze tecniche prive della necessaria pregevolezza scientifica. L'errore di valutazione riferibile al giudice, com'è ovvio, potrà costituire motivo d'impugnazione della sentenza e, in casi estremi, fondare un'ipotesi di responsabilità civile del magistrato³⁰.
Bisogna escludere, si ritiene, la configurabilità di una responsabilità diretta dello specialista-consulente nei confronti della parte processuale soccombente.
– Proseguendo nella ricerca di danni risarcibili dal consulente, bisogna escludere la risarcibilità anche del **danno da ritardata definizione del processo** dipesa dalla condotta del c.t.u. Il riferimento è alle ipotesi in cui le erronee risultanze contenute nella relazione tecnica abbiano indotto il giudice a disporre la rinnovazione della consulenza o, peggio, l'adesione del giudice alle risultanze specialistiche erronee, abbia costretto la parte a sobbarcarsi un intero giudizio d'impugnazione per vedersi riconosciuti i propri diritti.

Rientra nel novero di ipotesi in esame anche il caso, più semplice, in cui lo specialista-consulente non rispetti il termine fissato dal giudice per il deposito della relazione. Con l'art. 2 co. 2 della c.d. "Legge Pinto"³¹ il Legislatore dimostra di voler porre direttamente ed esclusivamente a carico dello Stato la responsabilità per l'irragionevole durata dei processi che sia derivata dal comportamento non solo del Giudice, ma anche di qualunque altra autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo. Lo specialista-consulente, che con la nomina assume la veste di pubblico ufficiale, rientra senz'altro nel novero delle autorità cui si riferisce la norma³². Ancora una volta, l'ordinamento dimostra di considerare l'attività del c.t.u. un elemento essenzialmente "endo-processuale".
In definitiva, se la "patologia della consulenza" genera una "patologia del processo" (in termini di sentenza ingiusta o emessa con irragionevole ritardo), la parte "danneggiata" potrà reagire attivando i meccanismi di tutela (impugnazione della sentenza o ricorso per equa riparazione) previsti con riferimento al processo complessivamente considerato.
– Si può pensare a ipotesi

diverse, in cui l'attività professionale, esercitata negligenzemente dallo specialista nel corso dell'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice, produca un nocumento diretto alla sfera giuridica del soggetto-parte del giudizio. Ci si riferisce al **danno causato nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali** sulla persona e/o sui beni oggetto d'indagine tecnica. Gli esempi si sprecano: danni cagionati a oggetti di particolare valore (pietre preziose, opere d'arte, cristalli e quant'altro) in sede di stima; danni a beni immobili cagionati da negligenza o imperizia del c.t.u. nel corso delle operazioni peritali; danni alla persona procurati nel corso di accertamenti medici (si pensi, ad esempio, al consulente-oculista che nel corso delle operazioni per l'accertamento del danno biologico riportato all'occhio applichi un collirio non adatto, alterato, ecc.). Come si coglie, gli esempi sono davvero infiniti. Ebbene, al contrario dei casi considerati sinora, queste sono tutte ipotesi in cui è assolutamente configurabile la fattispecie autonoma di responsabilità del c.t.u. prevista dall'art. 64 c.p.c. e delineata nel paragrafo precedente. Qui, infatti, le dinamiche di produzione del danno esorbitano la tipica funzione

27. Come è noto, infatti, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, il nostro ordinamento conosce una particolare entità suscettibile di tutela risarcitoria, ossia la chance, intesa come possibilità-probabilità di conseguimento di una determinata utilità. La chance è considerata "una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile" (Cass. Civ., sez. III, 21-07-2003 n°11322), sicchè chi intenda chiedere tutela risarcitoria deve proporre apposita domanda, diversa da quella volta alla diretta tutela dell'utilità (bene) al quale la chance si riferisce.

28. Cfr. F. P. Luiso, *Diritto Processuale Civile*, tomo II – *Il processo di cognizione*, cit., p. 91, dove l'Autore precisa che "se al giudice si portano argomenti sufficienti per convincerlo dell'erroneità delle conclusioni del c.t.u., il giudice non solo può ma deve disattendere le risultanze del consulente tecnico che egli ha nominato". Le parti, infatti, con l'ausilio dei propri consulenti, hanno il diritto di sottoporre a critica le risultanze del c.t.u., sostenere che il c.t.u. ha sbagliato e spiegare al giudice le ragioni per le quali le sue conclusioni debbano essere disattese.

29. Cfr. Cass. Civ., sez. I, 20-05-2005 n°10668.

30. La responsabilità dello Stato per i danni illecitamente causati dai magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è oggi disciplinata dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, approvata a seguito dell'avvenuta caducazione del previgente sistema ad opera della consultazione referendaria dell'8 novembre 1987. Per tutti gli approfondimenti in materia, si rinvia a R. Plenteda, *L'esercizio della funzione giudiziaria: la responsabilità civile dei magistrati*, in R. Plenteda (a cura di), *I danni cagionati dallo Stato*, in L. Viola (a cura di), *Trattato pratico di diritto civile. I danni*, Halley editrice, in corso di stampa.

31. È la l. n°89 del 24-03-2001. L'art. 2 co. 2 recita così: "Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione". Sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, vedi V. Righetti, *L'esercizio della funzione giudiziaria: l'irragionevole durata del processo*, in R. Plenteda (a cura di), *I danni cagionati dallo stato*, in L. Viola (a cura di), *Trattato pratico di diritto civile. I danni*, cit.

32. In tal senso, cfr. Cass. Civ., sez. I, 30-10-2003 n°16315, dove la Suprema Corte specifica che "Ai fini dell'accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impone di considerare, in relazione alla complessità del caso, non solo il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, ma anche di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione, tra cui rientra il consulente tecnico d'ufficio".

(endo-)processuale assegnata dal legislatore allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio. In tutti questi casi, peraltro, la verifica del danno trova presupposto proprio nel "contatto" tra specialista-danneggiante e parte danneggiata creatosi per effetto della nomina del consulente da parte del giudice e questa circostanza, come evidenziato, induce a propendere per una ricostruzione della responsabilità del c.t.u. in termini di responsabilità "contrattuale".

– È il caso, infine, di prendere brevemente in considerazione il danno patrimoniale subito dalla parte che si sia fatta carico del **pagamento dei compensi liquidati al c.t.u.**³³ per una consulenza poi dichiarata nulla.

Anzitutto, va premesso che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio può dipendere essenzialmente dalla violazione di norme di tipo procedurale. Casi tipici di nullità sono rappresentati dalla mancata comunicazione alle parti ed ai loro difensori della data di inizio delle operazioni peritali³⁴ oppure dall'aver il consulente indebitamente tenuto conto di documenti non regolarmente prodotti in causa³⁵.

La Giurisprudenza considera tutte queste, come ipotesi di nullità relativa, che "resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito"³⁶. Se regolarmente rilevata ed

eccepita, dunque, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio fa venir meno il presupposto giustificativo del credito da compenso, statuito a favore dello specialista con decreto del giudice. Escluso che si possa ottenere l'eliminazione degli effetti del decreto, attivando lo specifico procedimento di opposizione, disciplinato dall'art. 170 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia³⁷, resta da chiedersi quale sia il modo attraverso cui la parte solvente possa rivalersi di quanto versato nelle mani del c.t.u..

Piuttosto che configurarsi una fattispecie di responsabilità civile, qui sembra profilarsi un'ipotesi di indebito pagamento ex art. 2033 cod. civ.: è preferibile, pertanto, qualificare la domanda diretta a ottenere la restituzione delle somme corrispostegli in termini di **ripetizione dell'indebito** (oggettivo)³⁸.

Ciò, ovviamente, a condizione che la consulenza tecnica sia formalmente dichiarata nulla. Nel diverso caso in cui la pretesa di pagamento del c.t.u. sia sostanzialmente ingiusta, in quanto le (erronee) risultanze della consulenza si siano rivelate inutili nel merito, tanto da indurre il giudice a disporre la rinnovazione della c.t.u., in assenza di formale nullità, non è esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito.

Data la dimensione endo-processuale dello strumento-

consulenza tecnica, l'unico rimedio azionabile nel caso di specie, sembra, ancora una volta, quello dell'equa riparazione dello Stato per irragionevole durata del processo: la necessità di rinnovare la c.t.u. determina un'ingiusta lungaggine del processo ed il supplemento di spesa che la parte è costretta a sopportare, può essere ricostruito in termini di danno patrimoniale, causalmente collegato all'irragionevole durata del processo.

Per completezza, c'è da aggiungere che anche nei casi di formale dichiarazione di nullità della consulenza, l'utile esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito non preclude la possibilità, per la parte, di ottenere dallo Stato anche l'equa riparazione del danno non patrimoniale, riportato a causa dell'ingiusto ritardo nella definizione del processo scaturito dallo scorretto contegno processuale del c.t.u.

5. Conclusioni.

In questo contributo, ci si è sforzati di delineare la fattispecie di responsabilità riferibile al professionista-consulente d'ufficio, nella convinzione che l'analisi dei meccanismi risarcitori suscettibili di essere azionati in questo particolare ambito contribuisca alla ricostruzione completa ed equilibrata del sistema di responsabilità

professionale.

In questa direzione, si è esaminata la figura di responsabilità per danni cagionati dal c.t.u. alle parti, delineata dall'art. 64 c.p.c., tenendo conto dei dati normativi rinvenibili nell'ordinamento e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile.

Non resta altro che fare un cenno, in appendice, all'esistenza di alcune specifiche e marginali ipotesi in cui la Legge pone a carico di un professionista nominato dall'Ufficio Giudiziario l'obbligo di risarcire i danni cagionati a soggetti diversi dalle parti processuali. In particolare, l'ordinamento prevede espressamente la responsabilità dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale per la stima del patrimonio della società trasformanda ex artt. 2498 e 2343 cod. civ. L'art. 2343 cod. civ., operando un espresso rinvio all'art. 64 c.p.c., prevede che questa particolare figura di esperto risponda anche dei danni causati ai soci e ai terzi creditori sociali³⁹.

Come anticipato, si tratta di un'ipotesi peculiare e, per alcuni versi, distinta dalla "ordinaria" fattispecie di responsabilità civile del professionista, nominato consulente tecnico d'ufficio in un processo civile contenzioso, che è stata oggetto di queste brevi riflessioni.

33. Il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato è disciplinato dall'art. 168 del D. Lgs. 30-05-2002 n°113 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia". La norma chiarisce che si tratta di un decreto motivato emesso dal magistrato che procede e poi comunicato al beneficiario alle parti, il quale è anche titolo provvisoriamente esecutivo.

34. Cfr. Cass. Civ., sez. II, 28-11-2001 n°15133.

35. Cfr. Cass. Civ., sez. I, 14-02-1980 n°1058.

36. Così Cass. Civ., sez. II, 28-11-2001, cit. Conformi Cass. Civ., sez. II, 09-02-1995 n°1457; Cass. Civ., sez. I, 18-04-1997 n°3340; Cass. Civ., sez. Lavoro, 23-12-1999 n°14483; Cass. Civ., sez. Lavoro, 27-09-2000 n°12785; Cass. Civ., sez. I, 14-02-1980 cit.

37. L'art. 170 del del D. Lgs. 30-05-2002 n°113 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia" disciplina il procedimento di opposizione al decreto di pagamento previsto dal precedente art. 168. L'opposizione, in particolare, va proposta entro il termine di venti giorni dall'avenuta comunicazione del decreto, mentre il procedimento è "quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica". È prevista anche la possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto quando ricorrano gravi motivi. È bene precisare, tuttavia, che secondo Giurisprudenza costante in sede di opposizione al decreto di liquidazione "sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede" (Cass. Civ., sez. II, 13-06-1995 n°6684)

38. In tal senso, cfr. Cass. Civ., sez. I, 21-10-1992 n°11474, dove la Suprema Corte precisa che l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del c.t.u. non trova "alcuna preclusione, diretta o indiretta, nella disposizione dell'art. 64 c.p.c., che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito".

39. Cfr. Cass. Civ., sez. III, 04-02-2000 n°1240, edita in Foro it., 2001, I, p. 649 con nota di Lucarelli.

Il Piccio a Cremona

MARIA VITTORIA PREDAVAL

La mostra sul Piccio che si è recentemente svolta a Cremona, presso il Centro culturale di Santa Maria della Pietà, sede ormai tradizionale di importanti esposizioni ad alto livello qualitativo, ha costituito una felice occasione per ripercorrere l'intero sviluppo della sua carriera artistica, dalla precoce frequentazione

PG. Carnovali - 1863/65
"Cupido e la Dormiente".



dell'Accademia Carrara (1815 – 1820) al suo ultimo autoritratto "in dissolvenza" del 1872. Il percorso è stato organizzato attraverso un'ampia e soddisfacente scelta di dipinti e disegni, per un totale di 148 pezzi, opportunamente suddivisi in sezioni che toccano i temi prediletti dalla pittura del Carnovali e ne seguono l'evoluzione stilistica all'interno di ciascun filone. Grande rilievo è stato dato alla produzione di ritratti e autoritratti, ininterrottamente presenti nell'attività dell'artista, dal ritratto di Pietro Ronzoni del 1825 all'ultimo autoritratto sopra ricordato del 1872. A queste opere la mostra ha dedicato ben quattro sezioni. Soddisfacentemente documentate sono state anche la pittura di argomento sacro, quella che si ricollega a temi letterari e mitologici e le interessantissime prove, numericamente scarse, ma di altissimo livello qualitativo, affrontate dal

Piccio nel campo della pittura di paesaggio. Strumento utilissimo all'intelligibilità dell'esposizione è il catalogo, *Piccio l'ultimo romantico*, a cura di F.Mazzocca e G.Valagussa, Silvana Editoriale, Milano 2007, che, in un gruppo di saggi introduttivi, affronta il rapporto del pittore con la tradizione lombarda recente e antica (F. Mazzocca, *Il Piccio e la pittura lombarda tra romanticismo e naturalismo: l'eredità di Appiani*, pp.17-25; G. Valagussa, *I modelli in Accademia e altrove*, pp. 27 –35), il suo inserimento nell'ambiente bergamasco e cremonese in cui il Carnovali troverà un tessuto costante di sostegno e di committenza, il suo particolare approccio alla rappresentazione della natura e infine la rivalutazione novecentesca che ha sottolineato gli aspetti più innovativi della sua opera, da Previati a De Chirico (si veda il saggio di



G. Carnovali - 1840
 "Ritratto della Contessa Anastasia Spini".

V.Rosa alle pp. 81 – 85). Ogni opera esposta è poi corredata da una scheda storico-bibliografica. Infine, una sezione del catalogo è riservata all'analisi delle tecniche del tutto originali cui fece ricorso il Piccio sia nel campo del disegno che nella stesura pittorica, per la sperimentazione di nuovi effetti, che, come nel famoso caso dell'Agar, furono a volte del tutto fraintesi dai contemporanei e spesso, comunque, non pienamente compreso nel significato dirompente della loro novità. La linea interpretativa che ha costituito il filo rosso della mostra si è manifestata specificamente in due direzioni: da un lato si è cercato di collocare l'intera parabola artistica del Carnovali nell'orizzonte del romanticismo di respiro europeo; dall'altro se ne è voluto sottolineare lo stretto rapporto con la tradizione lombarda da Leonardo a Luini, dal Moroni a Frà Galgario, al Ceruti, all'Appiani,

unitamente alle aperture verso il Correggio e il Parmigianino. Un romanticismo, dunque, fortemente radicato nella tradizione classica, sostenuta dall'insegnamento del Diotti, ma anche particolarmente attento al filone tipicamente lombardo della pittura della realtà di cui sono splendidi esempi il *Ritratto di Manfredo Mariani* (1836) e il *Ritratto della contessa Anastasia Spini* (1840 ca). Molto opportuno è sembrato anche l'inserimento in mostra di opere dovute a suoi contemporanei e conterranei, come il confronto reso possibile dalla presenza, accanto alla giovanile *Educazione della Vergine* (1826), dei dipinti di identico soggetto dovuti a Francesco Coghetti e Giacomo Trécourt, anch'essi allievi del Diotti. Altrettanto interessante è risultato il confronto con gli affreschi staccati di Appiani, *Apollo e Giacinto* e *Apollo e Dafne*, sicuro tramite con

le atmosfere sfumate dei leonardeschi, in particolare del Luini. Il paragone più convincente, evocato dall'esposizione, è però sicuramente quello col pittore di maggior successo, operante a Milano negli anni in cui vi si trasferì il Piccio, Francesco Hayez. Quest'ultimo è stato rappresentato con due opere che sottolineano la diversa concezione del ritratto (*Ritratto di Elisabetta Bassi Charlé*, 1829) e della rappresentazione del nudo (*Bagnante*, 1859), ovviamente confrontabile con l'evoluzione sviluppata dal Carnovali nella trattazione dello stesso tema, quello appunto della *Bagnante*, dalla versione del 1845 a quella del 1869. Il confronto con Hayez è stato configurato nei termini di un'opposizione irriducibile fra due diversi stili di pittura compresenti nella Lombardia ottocentesca. A rigore, una tale irriducibilità avrebbe dovuto

comprendere, a nostro avviso, anche l'interpretazione della pittura letteraria e mitologica. Si pensi al *Rinaldo e Armida* di Hayez, del 1813 e all'*Aminta rinviene tra le braccia di Silvia* del Piccio, realizzato nel 1836-38. Il dipinto che segna però un vero salto di qualità e di originalità del Carnovali rispetto ai modelli hayeziani è *l'Arianna abbandonata* del 1845 ca. In questa piccola opera si compie un'intelligente e innovativa rivisitazione dei classici veneti, da Giorgione a Tiziano (e verrebbe spontaneo pensare perfino alla *Venere allo specchio* di Velasquez), e al tempo stesso il Piccio porta a compimento un'assoluta padronanza dell'estetica romantica, realizzando una perfetta fusione della figura umana nella natura, superando d'un balzo i limiti del romanticismo storico italiano che ha nettamente privilegiato il ruolo della figura rispetto

al suo inserimento nella cornice del paesaggio. Estremamente interessante è stata poi la giustapposizione in mostra, accanto al celebre *Lungo l'Adda* del Piccio (1859), dei paesaggi di Giuseppe Canella, Pietro Ronzoni e Giacomo Trécourt, commissionati per adornare una medesima sala nell'abitazione del collezionista bergamasco Giuseppe Locatelli. Il confronto ha evidenziato l'inarrivabile originalità del Carnovali nella sua capacità di immergere il paesaggio nella luce, trasfigurando un luogo reale nella potenzialità evocativa del paesaggio romantico, come ben dimostra la possibilità di interpretare *Lungo l'Adda* quale *Riposo durante la fuga in Egitto*, per la presenza in piccolissima dimensione della Sacra Famiglia, sufficiente a trasformare l'Adda e il paesaggio che la circonda, con le riconoscibili architetture cremonesi in dissolvenza, nello scenario della sottrazione di Gesù alla strage degli innocenti sulle rive del Nilo. Forse, però, la sintesi estrema della visione stereoscopica della natura perseguita dal Carnovali, evidenziata dal già citato saggio di Valter Rosa, e della sua capacità di unificare armonicamente, per mezzo della luce, figure umane e cornice paesistica, viene

raggiunta nel *Mosè salvato dalle acque* del 1866. La pittura di paesaggio del Piccio resta certamente compresa nell'orizzonte romantico, ma non trascura per questo il dato naturale, che resta il punto di partenza della sua ispirazione, coerentemente con il suo interesse per la "pittura della realtà" di tradizione lombarda. Siamo piuttosto di fronte a una trasfigurazione, a una dissoluzione nella luce, di una realtà profondamente conosciuta e attentamente osservata. La sesta sezione della mostra è stata dedicata al celebre caso dell'*Agar nel deserto*, commissionata al Piccio dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Alzano intorno al 1840 e frutto di una tormentata elaborazione più che ventennale. Sarà, infatti, consegnata, e rifiutata, soltanto nel 1863. Al rifiuto seguirà, come è noto, l'importante polemica fra il detrattore Pasino Locatelli, critico bergamasco, e il difensore Giacomo Trécourt, compagno e amico del Piccio, che ne metterà in luce gli importanti aspetti innovativi e gli apparentamenti coi migliori esiti della pittura francese, in particolare con quella di Delacroix. Il percorso evolutivo che condurrà al dipinto del 1863 è stato ben rappresentato dall'esposizione di disegni e bozzetti preparatori e ben commentato in

catalogo da un saggio di Fernando Mazzocca e dalle schede di Maria Piatto (cfr. pp. 169-179). La mostra ha poi documentato il ruolo di precursore esercitato dal Piccio, con Federico Faruffini, presente con l'*Autoritratto* dell'Accademia Nazionale di San Luca, nei confronti della Scapigliatura. È stato, infatti, esposto il *Ritratto della signora Deschamps* di Tranquillo Cremona. Inoltre sono state giustamente considerate "dipinti di piccolo formato", con piena dignità di opere pittoriche in sé concluse, le prove degli anni '50 e '60, fino a questo momento definite come semplici "bozzetti". Esse rappresentano sicuramente il fecondo terreno di sperimentazione sul quale si svilupperanno i capolavori della piena maturità. La sezione dedicata al disegno, anche se non ricchissima, documenta efficacemente la trasformazione da un uso neoclassico di questa tecnica, appreso dal Diotti, e intesa principalmente come linea di contorno esterna, a strumento di scavo interno, di dissoluzione delle forme e di rappresentazione drammatica dei sentimenti, dove ancora una volta si rivela la familiarità del Piccio coi grandi modelli classici attraverso l'originale rivisitazione della rivoluzionaria concezione leonardesca del disegno.

Mozart il risveglio delle emozioni

ROBERTO PENASA

Ritengo utile adoperarsi a scrivere le emozioni suscitate dall'ascolto di particolari melodie in forma più tecnica e meno divulgativa.

Mi considero non solo un appassionato, ma addirittura un "fanatico" di musica, soprattutto di quella cosiddetta classica, termine riduttivo e improprio per definire un genere vastissimo e ricco di profonde riflessioni, così come anche sono innamorato dell'Armonia musicale. A mio avviso solo la musica è in grado di suscitare e risvegliare emozioni, ricordi e sensazioni che risiedono nel nostro inconscio. Questo, credo, a differenza di altre e profonde arti.

Celeberrimo musicista, Wolfgang Amadeus Mozart è una pietra miliare dell'universo musicale in ogni ambito dello scibile umano: sinfonico, operistico, melodrammatico, opera buffa, balletto, corali religiosi, musiche carnevalesche, eccetera. Su di lui è stato, da molti, scritto di tutto, a partire dal suo genio, precocità, "orecchio assoluto". Un celebre verso di Alessandro Manzoni recita: *"Dio volle del Creator suo spirito più vasta orma stampar"*. Mozart è stato un uomo straordinario che ha vissuto in un'epoca straordinaria successiva alle guerre di religione e in particolare a quella dei Trent'anni. La sua gigantesca produzione artistica non cessa mai di affascinarci e stupirci, soprattutto per alcuni suoi innovativi virtuosismi che, di fatto, sarebbero irrealizzabili o fuori luogo, ma che invece assumono una magnifica rispondenza nell'armonia strutturale, appunto perché "estro" personale, gusto e raffinatezza del

suo genio musicale. Ogni tono musicale interpreta e quindi suscita emozioni diverse, così come anche le tonalità minori e quelle maggiori rispecchiano, rispettivamente, tristezza o gioia. Ed anche in questo sta la creatività Mozartiana: far assumere *–tra le righe–* sentimenti gioiosi nelle tonalità minori e tristezze *–sempre tra le righe–* in quelle maggiori. È un "modus operandi" particolare che serve per anticipare emozioni e sentimenti che si svilupperanno nel corso della melodia. È qui che si vede l'abilità e la fantasia di un grande musicista, che, ricordiamolo, ha prodotto, in neanche quarant'anni, una mole impressionante di lavori che sono poi serviti come fonti d'ispirazione e traccia per numerosi altri musicisti, d'ogni epoca e nazionalità. Così come anche è proprio il genio mozartiano, soprattutto negli atti finali del *"Don Giovanni"* e delle *"Nozze di Figaro"* –opere di



profonda spiritualità nonostante l'apparenza di semplici fiabe popolari-, a far risaltare intere scene d'opera continua, senza l'usuale *–per l'epoca–* alternanza continua di recitativi ed arie che possono durare quasi un'ora, questo grazie a tecniche e virtuosismi che invece inducono a sentimenti talvolta ambigui, riuscendo cioè ad illuminare nel profondo i vari personaggi, scrutandone le coscienze e svelandone le contraddizioni, il tutto in un superbo e raffinato gioco, interpretabile come un armonioso crescendo di destini e passioni e che spesso s'intersecano tra di loro. Come essere

comprensibile anche ai neofiti e ai non appassionati di musica. È difficile esprimere a parole le sensazioni e i sentimenti che tutti possiamo provare nell'ascoltare una melodia o nell'ammirare un quadro, appunto perché i pensieri sono personali e quindi frutto di sensazioni che risiedono nel nostro inconscio e che sono

invece risvegliati all'ascolto di una melodia o di altra magnifica opera dell'intelletto umano. Forse solo gli scrittori sono in grado di far comprendere ai lettori le varie sensazioni, proprio perché portano il lettore stesso ad immedesimarsi nel personaggio, a condividere con lui le varie emozioni – il pianto, l'effimero, la gioia,

l'innamoramento, la commozione, l'inquietudine, eccetera-. Così come anche riescono a far vivere il lettore nella scena, appunto accompagnandolo di passo in passo o inserendolo di prepotenza. Allo stesso modo un autore musicale è in grado di esprimersi solo con la musica, cioè le sue opere disegnano e suscitano,


soprattutto nell'attento ascoltatore, molteplici sensazioni.

Il musicista ha dalla sua un'arma in più, che viceversa non ha lo scrittore: la cosiddetta "musica a programma", vale a dire quel filo conduttore che regola una melodia in funzione della preesistente tematica. Per fare un esempio: E. Morricone ha composto particolari e celebri melodie in funzione degli western di S. Leone adattandone la resa in funzione di determinate scene, il tutto comunque dettato dal proprio gusto, abilità esecutiva, fantasia. Quindi, gran arpeggio di chitarre in funzione di tematiche che anticipano duelli, assoli di tromba che introducono altre scene ricche di pathos, glissati che fanno scivolare una scena sull'altra e così via.

Ma torniamo a Mozart: anch'egli, oltre duecento anni prima ha introdotto

nelle proprie opere una sorta di "musica a programma", adattando lo spirito creativo e il fine gusto alla scena che sarebbe susseguita, ma con una ricercatezza e una finezza che non trova uguali.

Altri autori contemporanei hanno introdotto la stessa tecnica e non solo tedeschi, ma non l'hanno affinata e resa sublime come invece solo Mozart è riuscito a fare, e anche in questo sta e la differenza con i vari e noti Telemann, Haydn, Gluck, Bach, eccetera. È utile ricordare che anche Mozart, come tutti i musicisti di tutte le varie epoche, ha fatto spesso grande uso di pezzi volutamente orecchiabili, esattamente come succedeva negli anni '50 e '60: tutte canzoni diverse ma con uno stile comune e facile da ricordarsi. Ognuno si differenzia per il proprio stile, a fronte della moda



Pagina musicale autografata della "Serena" tratta dal 2° atto del Don Giovanni. Parigi, Bibliothèque de l'Opéra.



del momento. Molte delle sue opere sono state create sul "libretto" del celebre Lorenzo Da Ponte, giovane Abate, avventuroso, donnaiolo e abilissimo nel vivere di espedienti, che da subito aveva intuito la finezza e il gusto creativo di Mozart, il quale aveva dalla sua anche il cosiddetto "orecchio musicale", cioè la capacità e la non comune dote innata nel riuscire ad identificare una nota o un accordo solo al primo ascolto, il tutto coniugato a una perfetta e rara virtù mnemonica. Si dice, infatti, come sia riuscito a riprodurre per intero e a memoria il celebre e non facile "Miserere" di Allegri (a nove voci e due cori), dopo un solo ascolto, in forma perfetta, non sbagliando mai una nota o un passaggio o una tonalità e conservandone quindi un ricordo dettagliato.

(Per la verità, anche se non si nasce con la virtù dell'orecchio musicale, basta studiare il "solfeggio cantato", per cui alla carenza della dote innata si può far fronte con il continuo esercizio, naturalmente portato avanti con pazienza e perseveranza. Bisogna, in sostanza, educare l'orecchio.)

Mozart ha padroneggiato con gran perizia le forme e le tecniche apprese, inclusa la scienza del contrappunto, tecnica della tradizione austriaca che per la verità non si riconosce abbastanza nelle sue composizioni e che invece offre una naturalezza straordinaria dei concertati d'opera,

mirabili fughe, tematiche e ritmi allegorici, concatenamenti di voci angeliche, cadenze popolaristiche sia esotiche che orientaleggianti (vedasi il 4° movimento "Marcia alla Turca" tratto dalla Sonata per pianoforte e orchestra K 331 in La maggiore), eccetera. Le dissonanze in antitesi alla comune e tradizionale armonia, le fuggitive e fugaci incursioni al di fuori del sistema tonale, tutto è giustificato da una sublime e superiore ispirazione. Il più eccezionale pregio di questa musica è quello di restare assolutamente puro rispetto ad ogni moda, proprio perché produce un effetto immenso e quindi incita alle più alte riflessioni. Notevole influenza ebbe su Mozart la Massoneria, in particolare la sua loggia "Beneficenza" e alla quale in seguito aderì anche il padre Leopold.

Wolfgang trovò in questa un aiuto prezioso soprattutto perché vedeva l'anelito alla purificazione morale, quello che guida, per esempio, i due giovani amanti del *Flauto magico* –Tamino e Pamina- verso il bene e il bello e contro le forze oscure della Regina della notte. Una purificazione che può esser raggiunta solo con l'amore e la virtù, quindi con la collaborazione di tutti, tramite il retto operare. Altri grandi elementi d'interesse erano il simbolismo e il mistero del cerimoniale, strumenti del massone intento a edificare il Grande Tempio della fratellanza e dell'amore universale; tutto questo eccitava la fantasia di Mozart, così sensibile all'elemento fiabesco e alla trasfigurazione teatrale della realtà. Non esistendo una precisa e specifica liturgia musicale, Mozart

ha quindi potuto comporre in piena libertà, inventando un linguaggio personale contraddistinto da un contrappunto severo ma per nulla accademico che predilige invece sonorità scure e ritmi solenni e che evocano un senso di generosa solidarietà. Tutti questi tratti sono percepibili nella Cantata *“La gioia del Massone”* in Mi bemolle maggiore K 471 –per tenore, coro maschile e orchestra- e nella *“Piccola Cantata Massonica”* in Do maggiore K 623 –per due tenori, basso, coro maschile e orchestra-, così come anche e soprattutto nella celebre *“Musica Funebre Massonica”* in Do minore K 477 -per orchestra-, che suscita un breve ma intenso pensiero sulla morte, inteso come motivo di affratellamento per tutti gli uomini. Tale grave ma elevato concetto è magnificamente espresso da Sarastro né *“Il Flauto magico”* quando propone di sottoporre Tamino a dure prove, per farne un uomo. La morte non è

una crudele nemica, aveva scritto Mozart, ma una compagna che l'uomo porta sempre con sé”. Altre musiche in tema furono la Cantata *“A Te, anima dell'universo”* –per tenore, coro e orchestra-, in Mi bemolle maggiore, K 429 e l'Appendice *“Lasciamoci con le mani abbracciate”*, in Sol maggiore –per tenore, coro e orchestra-, K 623.

Tornando all'ecllettismo e al genio di Mozart, è simpatico ricordare l'affettuosa ed anche sintomatica *“Lettera di ringraziamento a Mozart”* del teologo Karl Barth (1886-1968), che non passava certo per uno spirito futile e che lascia parlare il proprio cuore: *“Forse gli angeli, quando sono intenti a rendere lode a Dio, suonano musica di Bach, ma non ne sono del tutto sicuro; sono certo, invece, che quando si trovino tra loro suonino Mozart”*.

Per avere un quadro più approfondito di Mozart è consigliabile ascoltare il più possibile della sua discografia –magari scegliendo opere

composte nello stesso o successivi periodi, per cercare di cogliere le sfumature tra componimenti simili-, oppure ascoltare una stessa melodia ma condotta e quindi interpretata da direttori diversi, oppure ancora, ascoltare attentamente componimenti di autori contemporanei, sino a individuarne l'inconfondibile stile, studiarne la breve ma complessa biografia, cercare di capirne la quintessenza, la spiritualità e la finezza creativa, insomma “mettere a nudo” l'anima di Mozart.

Si potrebbe scrivere un'enciclopedia sulle emozioni che suscitano le melodie dei vari autori, ma sarebbe un'opera improba perché gigantesca è la mole degli autori, dal Rinascimento ad oggi, delle varie nazionalità, scuole di pensiero, e soprattutto a fronte della abnorme produzione di tutti gli autori. E poi non è neanche detto che le emozioni degli uni coincidano col pensiero di

altri. Ritengo infine utile citare il “Metodo di Simoniade”, vissuto oltre 3000 anni fa, che per primo elaborò il concetto di “CINESTETICISMO” (oggi diremmo “marketing”), cioè l'associare un'immagine, un colore o un pezzo musicale a un evento e quindi alle proprie sensazioni ed, infatti, è proprio mio costume “mettere in musica” tutte le sensazioni che provo, in ogni ambito quotidiano. Ad esempio, oggi sono nervoso e angosciato, ecco che mi viene in mente il primo movimento della quinta sinfonia di Beethoven; ieri ero gioioso e pensavo alla sesta –“Pastorale”- del medesimo autore. L'altro ieri, invece, un fatto mi aveva particolarmente commosso e subito mi era venuta alla mente il “Concerto per violino e orchestra in Re- Op. 47” di Sibelius. Qualche mese fa abbiamo assistito alla primavera e al risveglio dei fiori e ricordo come mi fosse venuta spontanea la Mozartiana Sinfonia K 201 in La minore. E così via.

BIBLIOGRAFIA

- “Storia universale della musica - Roland de Candè – Editori Riuniti, 1980”
- “I Grandi della musica: Mozart – Ed. Fabbri, 1979 di Eduardo Rescigno”
- “Alla ricerca di radici comuni; contributi a un simposio a Trieste nel 1991” – Quatuor Coronati Berichte.
- “Wolfgang Amadeus Mozart: ovvero del cosmico musicale” , 2001 di Vincenzo Tuveri

Per aiutarci a soddisfare le Vostre esigenze in materia di aggiornamento professionale, Vi chiediamo di voler compilare questo sondaggio della Scuola di Specializzazione e inviarcelo via mail o via fax.

Sondaggio sui seminari di aggiornamento

Gentili Signore e Egregi Signori Iscritti,

Tenuto conto delle crescenti necessità che gli iscritti incontrano nell'espletare tutti gli adempimenti nel proprio ambiente lavorativo.

Il Collegio ha previsto seminari tematici per l'aggiornamento e la formazione continua tenuti da docenti e funzionari specializzati.

A tutti coloro che necessiteranno di crediti formativi verrà rilasciato oltre l'attestato di frequenza, anche un attestato con il riconoscimento degli stessi.

Vi proponiamo un elenco didattico riguardante le ultime novità utili non solo agli addetti ai lavori ma anche per tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interessati ad ampliare le conoscenze nel proprio ambito professionale.

Vi invitiamo pertanto ad identificare i contenuti che ritenete di maggior interesse comunicandoci suggerimenti ed eventuali integrazioni che ritenete importanti e che vorrete proporci.

Inoltre i Consigli del Collegio e della Scuola hanno intenzione di integrare i precedenti aggiornamenti ampliando i corsi per la riqualificazione professionale, per l'approfondimento delle varie discipline promuovendo nuovi contatti e collaborazioni con Enti, Ordini Professionali e rappresentativi anche del mondo televisivo e giornalistico.

Settore Fiscale/Tributario

- ✓ Iva Base/Iva enti locali
- ✓ Novità studi di settore
- ✓ Novità verifiche fiscali/evoluzioni controlli fiscali
- ✓ Onlus
- ✓ La fattura elettronica
- ✓ Dichiarazione fiscali ai fini Irpef per le manutenzioni straordinarie
- ✓ Finanziaria 2008
- ✓ Dichiarazioni Fiscali

Settore Belle Arti/Antiquariato

- ✓ Iconografia araldica
- ✓ Arte tipografica da Bodoni al XIX secolo
- ✓ Nuove tecniche per l'osservazione delle opere d'arte
- ✓ Esempi di rapporti tra filosofia e pittura

Generali

- ✓ Sicurezza
- ✓ Rapporti tra dipendenti di studi professionali e clienti
- ✓ Struttura dell'Organizzazione Aziendale e aspetti delle Relazioni interne
- ✓ Organizzazione e Comunicazione
- ✓ Psicologia della Comunicazione
- ✓ Corso Inglese Base
- ✓ Corso Inglese Avanzato
- ✓ Corso Inglese Commerciale/Professionale
- ✓ Corso Base Windows
- ✓ Corso Avanzato Windows

Eventuali altre proposte di Vostro interesse

.....
.....



**COLLEGIO
LOMBARDO
PERITI
ESPERTI
CONSULENTI**

C.so Vittorio Emanuele II, 30
Milano

Tel. 02 77331531

Fax 02 780165

e-mail: segreteria@collegiolombardo.it

Consulenze & Perizie in:

Alimentazione / Prodotti derivati

Legno / Arredamento

Abbigliamento / Tessili / Pellicceria / Pelletteria

Meccanica / Elettricità / Tecnologie inerenti

Chimica / Combustibili / Industrie estrattive

Automezzi / Infortunistica stradale

Carta / Stampa / Editoria

Edilizia / Vetro / Ceramica / Impiantistica

Turismo / Ospitalità / Spettacolo

Attività marittime / Aeree / Trasporti

Tecnica assicurativa

Organizzazioni aziendali

Preziosi

Lingue Estere

Servizi tributari e amministrativi

Gestione beni immobili

Belle arti / Antiquariato

Attività grafologiche

Medici / Psicologi

Argenteria antica

Promotori immobiliari